

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 759 del 29 maggio 2017

Approvazione del Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di Convenzione tra la Regione e le Università del Veneto. Anno Accademico 2017-2018. (L. R. 07/04/1998, n. 8, articolo 37, comma 1).

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano:

- a. il Piano Annuale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2017-2018;
- b. l'affidamento alle Università del Veneto della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2017-2018 ed il relativo Schema di Convenzione di affidamento.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Come stabilito dall'articolo 37, comma 1, della L.R. 07/04/1998, n. 8, la Giunta regionale deve approvare, annualmente, il Piano degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (DSU), sulla base degli indirizzi del Programma Triennale regionale per il DSU (Deliberazione del Consiglio regionale n. 29 dell'11/07/2001) ed in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 09/04/2001.

Nelle more della determinazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di DSU, in relazione all'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, il Piano Annuale per l'Anno Accademico (A.A.) 2017-2018 si pone in linea di sostanziale continuità con i Piani Annuali che lo precedono.

Infatti, esso si colloca all'interno del medesimo quadro normativo, costituito dalla L.R. 18/06/1996, n. 15, dalla L.R. 07/04/1998, n. 8, dal Programma Triennale regionale per il DSU succitato, dal D.P.C.M. 09/04/2001 e dal D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 sull'uniformità di trattamento nel DSU.

Il contenuto del Piano.

Secondo quanto previsto dalla normativa summenzionata, il piano deve disciplinare, tra l'altro, i seguenti oggetti:

- a. i criteri e le modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi;
- b. gli importi (massimi e minimi) delle borse di studio;
- c. l'entità minima delle tariffe per l'accesso ai servizi di ristorazione ed abitativo;
- d. i criteri per il riparto del fondo regionale tra gli Enti per il Diritto allo Studio Universitario veneti (ESU) per le loro spese di funzionamento;
- e. l'entità dei contributi sostitutivi dell'alloggio; l'istituzione e la gestione di strutture abitative;
- f. il limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri;
- g. le agevolazioni in favore degli studenti portatori di handicap;
- h. i criteri di riparto tra le Università e gli ESU del Veneto delle risorse regionali da destinare al sostegno della mobilità internazionale degli studenti per l'A.A. 2017-2018;
- i. i criteri di riparto tra le Università e gli ESU del Veneto dell'eventuale Fondo integrativo statale di cui all'art. 16 del D.P.C.M. 09/04/2001 e all'art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, per borse di studio A.A. 2017-2018, nonché delle eventuali risorse regionali aggiuntive di cui all'art. 18, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 68/2012, da destinarsi a borse di studio per l'A.A. 2017-2018.

In relazione a ciascuno degli oggetti sopra elencati, si propone quanto segue, come esposto nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, precisando che sono state introdotte alcune novità, descritte all'interno di ciascun

oggetto di riferimento nei quali si articola il Piano:

a. criteri e modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi:

si confermano quelli previsti dal D.P.C.M. 09/04/2001:

- assegnazione della borsa di studio regionale agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi (matricole): si conferma unicamente in favore delle matricole extra-Ue iscritte ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la riserva (limite massimo) del 3% delle risorse complessivamente destinate alle matricole (riserva già stabilita a partire dall'A.A. 2005-2006, con DGR n. 1500/2005);
- requisiti relativi alla condizione economica degli studenti: ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del D.P.C.M. 09/04/2001, gli studenti, per accedere ai benefici del DSU, debbono dichiarare in via sostitutiva di atto di notorietà la propria condizione economica, mediante dichiarazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che è determinato ai sensi dell'articolo 8, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159; a tal fine, l'ISEE, sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'Estero, nonché l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente, non sono stati adeguati in base alla variazione dell'indice generale dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI) relativa all'anno solare precedente a quello di inizio dell'Anno Accademico perché la variazione è pari a - 0,1% per il 2016; sono confermati i limiti dello scorso A.A. 2016-2017 di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23/03/2016, n. 174 per evitare che dall'applicazione della suddetta variazione negativa dell'indice ISTAT derivi un aggiornamento in riduzione dei limiti di valore;
- in base alla normativa vigente (articolo 23 Cost.; D.P.R. 28/12/2000, n. 445; D.P.C.M. 09/04/2001; D.Lgs. 29/03/2012, n. 68; D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159), gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del Diritto allo Studio Universitario (ISEEU) e la consegna della relativa certificazione; si conferma come lo scorso anno che a seguito della nuova normativa sull'ISEE, tutti i richiedenti devono farsi calcolare ed attestare il nuovo ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del Diritto allo Studio Universitario;
- nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'ISEEU/ISPEU parificato come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU) e i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;

destinatari dei benefici:

- si confermano le disposizioni per gli studenti non impegnati a tempo pieno ai sensi del D.M. 270/2004, già previste a partire dall'A.A. 2006-2007; in particolare, si conferma l'attribuzione del predetto beneficio agli studenti a tempo parziale, per ragioni di lavoro, salute e famiglia, opportunamente documentate, iscritti ai corsi di laurea (triennale) ed ai corsi di laurea magistrale (biennale) delle Università, prevedendo per gli stessi specifici requisiti di merito per l'accesso al beneficio e l'erogazione di una borsa di studio di importo ridotto rispetto agli studenti a tempo pieno; si precisa che gli studenti detenuti, iscritti ai corsi delle Università, potranno concorrere alle borse di studio regionali in base agli stessi criteri vigenti per gli studenti non detenuti; ai fini della determinazione dell'importo di borsa di studio, gli studenti detenuti verranno considerati studenti in sede.
- La novità introdotta quest'anno è la seguente: è prevista l'attribuzione dello status di fuori sede allo studente che, nello stesso Anno Accademico, frequenti un programma di studi all'estero promosso dall'Università, a condizione che anche all'estero prenda alloggio a titolo oneroso per un periodo che, cumulato con quello in Italia, non sia inferiore a dieci mesi.

b. Importi delle borse di studio regionali:

- importi massimi: ai sensi del D.P.C.M. 09/04/2001 e della L.R. 18/06/1996, n. 15, vengono aggiornati in base alla variazione dell'indice generale dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le FOI relativa all'anno solare precedente a quello d'inizio dell'Anno Accademico; considerato che la variazione dell'indice generale dell'ISTAT è pari a - 0,1% per il 2016, gli importi massimi delle borse di studio si mantengono invariati per evitare che dall'applicazione della suddetta variazione negativa dell'indice ISTAT derivi un aggiornamento in riduzione della borsa di studio con conseguente aggravio economico a carico degli studenti idonei;
- importi minimi: anche gli importi minimi delle borse di studio si mantengono invariati in base al valore dell'indice generale dell'ISTAT pari, appunto, a - 0,1% per il 2016.

c. Entità minima delle tariffe di accesso al servizio di ristorazione:

- si confermano quelle stabilite lo scorso A.A. 2016-2017 senza procedere ad aggiornarne l'importo; inoltre resta fermo il principio già stabilito negli anni accademici precedenti, secondo cui, fatte salve le specifiche deroghe previste dall'articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, l'accesso al servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti sia accordato esclusivamente a coloro che sono soggetti al pagamento della tassa regionale per il DSU di cui alla L.R. n. 15/1996;
 - entità minima delle tariffe di accesso al servizio abitativo: si confermano quelle stabilite lo scorso A.A. 2016-2017 senza procedere ad aggiornarne l'importo.
- d. Criteri per il riparto del contributo regionale 2018 per le spese di funzionamento degli ESU del Veneto: le risorse che si prevede di assegnare per il 2018 ammontano complessivamente al massimo ad Euro 10.500.000,00.
- e. Entità degli eventuali contributi sostitutivi del servizio abitativo: si conferma l'entità di Euro 1.500,00; l'attuazione del Diritto allo Studio Universitario si realizza anche tramite l'istituzione e la gestione di strutture abitative in conformità agli obiettivi del Programma Triennale per il Diritto allo Studio Universitario 2001-2003 (approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29 dell'11/07/2001) come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. n. 8/1998; si manifesta l'importanza di valorizzare gli interventi volti ad allargare l'offerta del servizio abitativo agli studenti, in particolare quelli mediante i quali si realizzino il risanamento, l'ampliamento, la riqualificazione, l'adeguamento di immobili già esistenti ai parametri della L. n. 338/2000, di restauro per la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione di edifici già esistenti, nonché l'acquisto di immobili, tenuto conto che nel territorio del Veneto molte costruzioni presentano interesse storico e architettonico da essere pertanto sottoposti a vincolo.
- f. Limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri: si conferma unicamente per gli studenti extra-UE matricole iscritte ai corsi di Laurea ed ai corsi di Laurea magistrale a ciclo unico, la riserva del 10% sui posti-alloggio riservati agli studenti matricole in generale (30%).
- g. Agevolazioni in favore degli studenti portatori di handicap: si confermano quelle dell'anno precedente.
- h. Il criterio di riparto tra le Università e gli ESU del Veneto delle risorse regionali per mobilità internazionale degli studenti A.A. 2017-2018, in applicazione delle indicazioni del Programma Triennale per il DSU già citato e dell'art. 10 del D.P.C.M. 09/04/2001, in continuità con gli Anni Accademici precedenti, viene individuato con riferimento al numero degli studenti idonei alla borsa di studio (vincitori e non) nell'A.A. 2017-2018.
- i. Criteri di riparto, tra le Università e gli ESU del Veneto, dell'eventuale Fondo integrativo statale per borse di studio A.A. 2017-2018 e delle eventuali risorse regionali aggiuntive per borse di studio A.A. 2017-2018: vengono confermati i criteri già individuati nel precedente A.A. 2016-2017, in quanto tengono conto come in passato degli studenti idonei ma non beneficiari di borse di studio e del fabbisogno di risorse necessario per soddisfare i predetti studenti, ma anche delle risorse autonome che i soggetti gestori degli interventi abbiano concretamente destinato all'erogazione di borse di studio.

La gestione degli interventi in capo alle Università.

Per quanto concerne la gestione degli interventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, periodo secondo, della L.R. n. 8/1998, si ritiene di affidare, tramite apposita Convenzione (**Allegato B**), alle Università del Veneto, anche per l'A.A. 2017-2018, la gestione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse, incaricandole, nel contempo, della riscossione della tassa regionale per il DSU A.A. 2017-2018, versata dai predetti studenti, così come consentito dall'art. 6 della L.R. n. 15/1996.

Pertanto, le Università provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. n. 8/1998) agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali.

La concessione delle borse di studio avverrà sulla base di una collaborazione tra le Università e gli ESU del Veneto che prevede l'invio tempestivo a questi ultimi degli elenchi dei vincitori di borse di studio.

Valutata l'esperienza maturata nei precedenti Anni Accademici, appare opportuno confermare anche per l'A.A. 2017-2018 l'autorizzazione alle Università del Veneto di procedere alla stipula delle convenzioni con i CAF, che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del DSU, la consegna della documentazione agli studenti delle Università del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate; le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, per l'A.A. 2017-2018, la compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università del Veneto per il suddetto servizio prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà, in via eventuale, attraverso gli ESU e coprirà fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l'acquisizione dell'ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all'estero come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'ANDISU e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001 ed in virtù dell'accordo stipulato tra la Regione del Veneto e le rappresentanze elettive degli studenti in data 05/10/2001, qualora la Regione, tramite gli ESU, sia in grado di assicurare il servizio abitativo e/o di ristorazione con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, la borsa di studio verrà erogata agli studenti in parte in denaro ed in parte in servizi.

Pertanto, le Università verseranno entro il 31/01/2018 agli ESU del Veneto il seguente valore monetario del servizio abitativo e/o di ristorazione garantito agli studenti fuori-sede borsisti e del servizio di ristorazione garantito agli studenti pendolari borsisti:

Studente fuori sede:	€ 1.500,00	in caso di solo alloggio;
	€ 2.100,00	in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero
	€ 600,00	in caso di 1 pasto giornaliero;
Studente pendolare:	€ 400,00	o l'eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore ai 100,00 Euro) in caso di 1 pasto giornaliero

Sempre ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, si conferma la necessità di demandare agli ESU del Veneto l'eventuale accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all'erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede borsisti, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.

Nell'ipotesi di accordo, le Università verseranno agli ESU entro il 31/01/2018 il seguente valore monetario del servizio di ristorazione (2 pasti giornalieri) garantito agli studenti fuori sede borsisti:

Studente fuori sede:	€ 1.200,00	in caso di 2 pasti giornalieri
----------------------	------------	--------------------------------

La gestione degli interventi in capo agli ESU.

Le borse di studio regionali da assegnare agli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, verranno gestite dagli ESU del Veneto, cui i predetti studenti verseranno la tassa regionale per il DSU, come consentito dall'articolo 18, comma 4, della L.R. n. 8/1998.

Qualora gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di cui sopra siano contemporaneamente iscritti anche ad un corso di laurea presso una delle Università del Veneto, l'importo corrispondente al pagamento della tassa per il DSU, che lo studente dovrà pagare una sola volta, se versato a favore dell'Università, potrà essere richiesto a quest'ultima dal competente ESU in tutti i casi in cui sia allo stesso dovuto.

Il riparto della competenza territoriale tra gli ESU del Veneto in ordine alla riscossione della tassa regionale per il DSU e alla gestione degli interventi per il DSU concernenti gli studenti delle Istituzioni succitate resta definito dalle DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003.

Anche gli ESU, al pari delle Università:

1. provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio da assegnare agli studenti delle Istituzioni di propria competenza e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. 8/1998) ai predetti studenti risultati vincitori o idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché ai predetti studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali;
2. potranno stipulare convenzioni con i CAF, per l'A.A. 2017-2018, che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del DSI e la consegna della documentazione agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti ESU delle pratiche effettuate: le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Gli altri interventi di attuazione del DSU (servizio abitativo, servizio di ristorazione, ecc.) verranno gestiti dagli ESU del Veneto, così come previsto dall'articolo 3, comma 5, periodo primo, della L.R. n. 8/1998, secondo quanto disposto nell'**Allegato A**.

L'aggiornamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

La Giunta regionale aggiorna, entro il 30 giugno di ogni anno, l'importo della tassa regionale per il DSI, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 18/06/1996, n. 15, il cui gettito è destinato all'erogazione di borse di studio regionali, sulla base del tasso d'inflazione programmato relativo all'anno solare d'inizio dell'Anno Accademico.

Pertanto, rilevato che il tasso d'inflazione programmato per il 2017 è pari allo 0,9%, gli importi della tassa regionale per il DSU per l'A.A. 2017-2018 risultano così rideterminati per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:

Importo Tassa Regionale DSU A.A. 2017-2018		
Fasce della Tassa	Limite minimo della Fascia	Limiti massimo della Fascia
I	€ 125,00	€ 144,99
II	€ 145,00	€ 165,99
III		€ 166,00

Le poste finanziarie destinate ammontano in Euro 45.824.520,69, che non costituiscono debito commerciale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n. 071202 "Erogazioni di borse di studio e prestiti d'onore finanziati col gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario", n. 071203 "Concessione di prestiti d'onore e borse di studio a studenti universitari - somma finanziata con l'apposito fondo di intervento integrativo", n. 071204 "Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU" e n. 071208 "Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti", a valere sui bilanci regionali 2017 e 2018 nei seguenti termini:

- per l'assegnazione agli ESU del contributo massimo di funzionamento per l'anno 2018 di Euro 10.500.000,00, [funzionamento (Fondo 90%) - riserva (Fondo 10%)];
- per il trasferimento alle Università della tassa regionale per il DSU per borse di studio A.A. 2017-2018 di Euro 16.000.000,00, che si prevede sarà uguale a quella presumibilmente riscossa definitivamente nell'Anno Accademico 2016-2017;
- per il trasferimento alle Università ed agli ESU della quota veneta del Fondo statale per borse di studio Anno Accademico 2017-2018 di Euro 13.696.086,21, che si prevede sarà uguale a quella presumibilmente assegnata per l'Anno Accademico 2016-2017;
- per il trasferimento alle Università ed agli ESU delle risorse regionali destinate al sostegno della mobilità internazionale Anno Accademico 2017-2018 di € 150.000,00;
- per il trasferimento alle Università ed agli ESU delle risorse regionali integrative per borse di studio Anno Accademico 2017-2018 di € 5.478.434,48.

Si propone infine all'approvazione della Giunta regionale il Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'A.A. 2017-2018, **Allegato A** e lo Schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e le Università del Veneto, **Allegato B**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che per conto della Regione sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato, per l'affidamento alle Università della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2017-2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI:

l'art. 34 della Costituzione;
la L.R. 18/06/1996, n. 15;
la L.R. 07/04/1998, n. 8;
il D.Lgs. 25/07/1998, n. 286;
la L. 21/12/1999, n. 508;
il D.P.R. 31/08/1999, n. 394;

il D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
il D.P.C.M. 09/04/2001;
il D.M. 10/01/2002, n. 38;
il D.M. 22/10/2004, n. 270;
il D.M. 08/07/2016, n. 556;
il D.M. 23/03/2016, n. 174
il D.Lgs. 29/03/2012, n. 68;
il D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159;
il Programma Triennale per il DSU 2001-2003, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29 dell'11/07/2001;
il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ss.mm.ii.;"
la L.R. n. 39 del 29/11/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modifiche e integrazioni;
la L.R. n. 30 del 30/12/2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
la L.R.n. 31 del 30/12/2016 "Legge di stabilità regionale 2017";
la L.R. n. 32 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
la DGR n. 1 del 10/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019;
il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13/01/2017 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
la DGR n. 108 del 07/02/2017 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019;
le DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003;
le note dell'ESU di Verona prot. n. 0000785 del 13/03/2017, dell'Università Cà Foscari di Venezia prot. n. 13815 del 29/03/2017, dell'Università degli Studi di Verona del 31/03/2017, dell'ESU di Venezia prot. n. 0000652 del 31/03/2017, dell'ESU di Padova prot. n. 0001682 del 06/04/2017;
l'art. 2, comma 2, lett. a), della L.R. 31/12/2012, n. 54, come modificata dalla L.R. 17/05/2016, n. 14;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare il Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2017-2018, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare lo Schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e le Università del Veneto, **Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che per conto della Regione del Veneto sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato, per l'affidamento alle Università della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2017-2018;
4. di affidare, anche per l'Anno Accademico 2017-2018, mediante Convenzione, alle Università del Veneto:

- la gestione delle borse di studio universitarie;
- la riscossione e l'eventuale rimborso della tassa per il Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2017-2018, per gli studenti iscritti alle Università stesse;

5. di affidare, anche per l'Anno Accademico 2017-2018, agli ESU del Veneto:

- la gestione delle borse di studio;
- la riscossione e l'eventuale rimborso della relativa tassa per il Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2017-2018;
- la gestione degli altri interventi di attuazione del DSU, secondo quanto disposto nell'**Allegato A** al presente provvedimento,

per gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto che rilasciano titoli con valore legale;

6. di autorizzare le Università del Veneto, anche per l'Anno Accademico 2017-2018, a stipulare convenzioni con i CAF, che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario e la consegna della documentazione agli studenti delle Università, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate;
7. di stabilire, per l'Anno Accademico 2017-2018, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, che la compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università del Veneto per il servizio di cui al punto 9 prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà, in via eventuale, attraverso gli ESU e coprirà fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l'acquisizione

dell'ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all'estero come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;

8. di autorizzare gli ESU del Veneto, anche per l'Anno Accademico 2017-2018, a stipulare convenzioni con i CAF che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del Diritto allo Studio Universitario e la consegna della documentazione agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti ESU delle pratiche effettuate;
9. di dare atto che, in base alla normativa vigente citata in premessa, gli studenti delle Università, delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario e la consegna della relativa certificazione, di cui all'articolo 4 dell'**Allegato A**, per l'accesso ai benefici del Diritto allo Studio Universitario;
10. di rideterminare gli importi della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2017-2018 come segue per le tre fasce nelle quali il tributo si articola, con riserva di rideterminarne ulteriormente gli importi qualora il tasso d'inflazione programmato per il 2016 dovesse essere modificato entro il 30/06/2017:

Importo Tassa Regionale DSU A.A. 2017-2018		
Fasce della Tassa	Limite minimo della Fascia	Limiti massimo della Fascia
I	€ 125,00	€ 144,99
II	€ 145,00	€ 165,99
III		€ 166,00

11. di determinare in Euro 45.824.520,69 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, che non costituiscono debito commerciale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n.071202 "Erogazioni di borse di studio e prestiti d'onore finanziati col gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario", n. 071203 "Concessione di prestiti d'onore e borse di studio a studenti universitari - somma finanziata con l'apposito fondo di intervento integrativo", n. 071204 "Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU" e n. 071208 "Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti", a valere sui bilanci regionali 2017 e 2018 nei seguenti termini:
 - per l'assegnazione agli ESU del contributo massimo di funzionamento per l'anno 2018 di Euro 10.500.000,00, [funzionamento (Fondo 90%) - riserva (Fondo 10%)];
 - per il trasferimento alle Università della tassa regionale per il DSU per borse di studio A.A. 2017-2018 di Euro 16.000.000,00, che si prevede sarà uguale a quella presumibilmente riscossa definitivamente nell'Anno Accademico 2016-2017;
 - per il trasferimento alle Università ed agli ESU della quota veneta del Fondo statale per borse di studio Anno Accademico 2017-2018 di Euro 13.696.086,21, che si prevede sarà uguale a quella presumibilmente assegnata per l'Anno Accademico 2016-2017;
 - per il trasferimento alle Università ed agli ESU delle risorse regionali destinate al sostegno della mobilità internazionale Anno Accademico 2017-2018 di € 150.000,00;
 - per il trasferimento alle Università ed agli ESU delle risorse regionali integrative per borse di studio Anno Accademico 2017-2018 di € 5.478.434,48;
12. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie ai sensi della L.R. n. 1/2011;
13. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
14. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, comma 1, lett. d) e 26, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.